

Pubblicato il 18/05/2026

N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 00161/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2026, proposto da

Matras Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B9F8D969A9, rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta Previde Prato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Insiel S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Allegretto Traslochi di Michele Milost S.a.s., Fercam S.p.A., Coopservice Società Cooperativa per Azioni, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa adozione di misure cautelari*

- della nota prot. n. 0003203 del 20/03/2026 di Insiel Spa di diniego dell'autotutela;
  - della nota prot. n. 0003355 del 26/03/2026 di Insiel Spa di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela;
  - di tutti gli atti della procedura di gara ID 7886 – Tender\_82515 – Rfq\_114573 nella parte in cui non consentono la partecipazione della ricorrente;
  - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente, Matras Logistica Srl, ad essere ammessa alla procedura;
- e per la conseguente condanna all'adozione delle misure idonee a consentire la partecipazione alla procedura della società Matras Logistica Srl (riammissione, riapertura termini o equivalente).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Insiel S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna, previa sospensiva, le note in premessa indicate, con cui Insiel s.p.a. ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela e la successiva istanza di riesame in autotutela dalla medesima proposte al fine

di ottenere la riammissione con riserva alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di trasporto di documenti ed apparecchiature in ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

1.1 Formula altresì domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni subiti.

2. Rappresenta in punto di fatto:

- di aver partecipato alla predetta procedura aperta, e che in data 13.2.2026, durante il *“tentativo finale di invio dell'offerta”*, si sarebbe verificato *“un evento tecnico, classificato come CONCURRENCY\_RRO\_BUYER\_MODIFY\_PROBLEM”* che avrebbe interrotto il processo di trasmissione dell'offerta stessa;
- che a fronte della segnalazione di *“stati ambigui”* nell'interfaccia della piattaforma, avrebbe continuato ad operare sulla stessa, confidando nell'avvenuta trasmissione della propria offerta;
- che solamente in data 9.3.2026, in occasione della seduta pubblica di apertura delle buste amministrative, avrebbe appreso per la prima volta della mancata ricezione dell'offerta;
- che avrebbe pertanto proposto, nella medesima data, istanza di accesso agli atti, che veniva riscontrata dalla stazione appaltante il 23.3.2026;
- che l'11.3.2026 avrebbe presentato una *“Istanza di annullamento in autotutela avverso il provvedimento di esclusione/ mancata acquisizione dell'offerta e richiesta cautelare di riammissione alla gara”*, corredata dalla documentazione facente parte dell'offerta, che sarebbe stata respinta da Insiel con nota di riscontro del 20.3.2026, in questa sede impugnata;
- che successivamente avrebbe trasmesso un'istanza di riesame urgente in autotutela dd 24.3.2026 ed una diffida dd 26.3.2026, che sarebbero state entrambe respinte dalla stazione appaltante con la nota dd 26.3.2026,

anch'essa gravata nel presente giudizio;

- di aver richiesto ad un perito informatico la predisposizione di una perizia, dd 7.4.2026 prodotta agli atti, da cui si evincerebbe che il *concurrency error* costituirebbe “*causa altamente probabile*” dell'impedimento dell'invio dell'offerta.

3. La parte “*In diritto*” del ricorso, in cui la ricorrente non formula rituali motivi di impugnazione, risulta suddivisa nei seguenti paragrafi:

“1. *Riferimenti normativi e giurisprudenziali*”, con i sottoparagrafi:

- “*Responsabilità della stazione appaltante per la piattaforma*”, contenente le seguenti censure, solo affermate e non sviluppate:

“*Violazione dell'art. 25 D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)*”, deducendo che la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante, pur prevedendo il verificarsi del *concurrency error*, non avrebbe garantito una gestione dell'evento conforme ai requisiti di cui all'art. 25 d.lgs 36/2023, in particolare sotto il profilo della continuità operativa, della sicurezza del processo e della parità di accesso, determinando un ostacolo concreto alla partecipazione dell'operatore economico.

“*Violazione dell'art. 12 D.Lgs 82/2005 (CAD)*”, deducendo che la piattaforma utilizzata non avrebbe garantito i requisiti di usabilità, chiarezza e accessibilità richiesti da detto articolo, in quanto non avrebbe consentito all'operatore economico di percepire in modo univoco l'esito dell'operazione di invio dell'offerta.

“*Violazione dell'art. 41 D.Lgs 82/2005 (CAD)*”, deducendo che la piattaforma non avrebbe garantito la piena conoscibilità dello stato del procedimento, né la trasparenza delle operazioni, avendo rappresentato *stati ambigui* e non idonei a consentire la percezione del mancato invio.

- “*Principi del codice dei contratti*”:

“*Violazione dell'art. 1 D.Lgs 36/2023 – Principio del risultato*”, deducendo che la

Stazione appaltante avrebbe privilegiato un esito meramente formale – la mancata ricezione dell’offerta – rispetto al risultato sostanziale consistente nella selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra tutti gli operatori effettivamente partecipanti.

“*Violazione dell’art. 2 D.Lgs 36/2023 – Principio della fiducia*”, deducendo che sarebbe stato disatteso tale principio, che impone di valorizzare il comportamento diligente dell’operatore economico e di evitare esclusioni fondate su elementi formali non imputabili allo stesso.

“*Violazione dell’art. 3 D.Lgs 36/2023 – Principio di accesso al mercato (favor participationis)*”, deducendo che la mancata ammissione della ricorrente avrebbe determinato una restrizione ingiustificata all’accesso al mercato, fondata su una dinamica tecnica non adeguatamente gestita dalla piattaforma.

- “*Clausola del disciplinare di gara*”:

“*Art. 1.1 del disciplinare prevede espressamente: In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze [difetti dell’operatore], che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine [...] e la proroga dello stesso per una durata proporzionale*”, deducendo che Insiel non avrebbe disposto alcuna sospensione o proroga, nonostante il *concurrency error* avesse impedito la presentazione dell’offerta e l’errore non fosse dovuto a difetti imputabili all’operatore.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza in data 16.4.2026, producendo memoria ai fini dell’istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, non avendo parte ricorrente mai trasmesso l’offerta, dalla Stazione appaltante non sarebbe promanato provvedimento alcuno, tantomeno di esclusione, idoneo ad incidere la sfera giuridica dell’operatore stesso.

Di un tanto sarebbe stata resa edotta la ricorrente, in sede di riscontro alle istanze di autotutela.

Nel merito ha controdedotto alle avverse censure, evidenziando come la ricorrente sarebbe incorsa nella violazione di un obbligo di risultato circa la corretta trasmissione dell'offerta, non avvenuta a causa della propria negligenza, concludendo per il rigetto del gravame e della preliminare istanza cautelare monocratica e collegiale.

5. Non si sono costituiti in giudizio gli altri soggetti intimati.

6. Con decreto monocratico n. 47 del 18.4.2026 veniva accolta la domanda cautelare ex art. 56 c.p.a. *“ai soli fini della (e con conseguente) sospensione dei provvedimenti impugnati (id est: della procedura di gara) fino alla data dell’udienza collegiale destinata alla ulteriore trattazione della medesima questione”*, udienza che veniva fissata per la data del 6.5.2026.

7. Il 30.4.2026 la ricorrente ha prodotto *“memoria difensiva di replica in vista della camera di consiglio ex art. 55 c.p.a.”*, con cui ha confutato le argomentazioni dell’Amministrazione resistente ed ha insistito sulla rilevanza della pec del 13.2.2026 ore 10.34, con la quale la Stazione appaltante avrebbe comunicato all’operatore economico di aver apportato modifiche alla RDO *“da ’23 feb, 2026 ore 12:00 (Central European Time) a ’6 mar 2026 ore 12:00 (Central European Time)”*, ai fini della conferma del nesso causale già ricostruito nella perizia tecnica di parte.

8. Il 4.5.2026 l’Amministrazione resistente ha prodotto memoria con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità sotto plurimi profili del ricorso, ed in particolare:

- per difetto di legittimazione a ricorrere, in quanto, non avendo presentato alcuna offerta nei modi e termini delineati dalla *lex specialis*, Matras sarebbe di fatto un soggetto terzo rispetto alla gara *de qua*;

- per difetto di interesse, in quanto gli atti impugnati non rivestirebbero natura provvedimento, essendo meramente ricognitivi di una situazione fattuale costituita dalla mancata presentazione dell'offerta da parte della ricorrente, circostanza già rilevata nel corso della prima seduta di gara.

Ha eccepito altresì l'inammissibilità sotto il profilo della violazione dell'art. 40 comma 1 lett. d) c.p.a., degli artt. 24 e 111 Cost. nonché del principio di chiarezza nella redazione degli atti ex art. 3 comma 2 c.p.a., per la genericità della parte "In diritto" del ricorso, priva dell'indicazione dell'asserita patologia da cui sarebbero affetti gli atti gravati, che costringe la resistente ad una faticosa ricostruzione delle censure che la ricorrente intenderebbe proporre.

Ha ribadito inoltre quanto già eccepito in tema di inammissibilità nella memoria dd 16.4.2026.

Nel merito ha evidenziato la manifesta infondatezza e la temerarietà del ricorso, che risulterebbe documentalmente comprovata dalla sottoscrizione dell'offerta economica, trasmessa via pec dalla ricorrente il 9.3.2026, in data 16.2.2026, e dalla dichiarazione ivi contenuta di aver trasmesso in quella data la propria offerta, in contrasto con quanto asserito in ricorso circa la trasmissione della stessa il 13.2.2026, al fine di richiamare il *concurrency error*, chiedendo la condanna della ricorrente ex art. 26 comma 1 c.p.a. e art. 96 comma 3 c.p.c..

9. Il 5.5.2026 la ricorrente ha depositato memoria, comunque tardiva, con cui ha eccepito la tardività della produzione della memoria dd 4.5.2026 da parte di Insiel, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

10. All'udienza camerale del 6.5.2026, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Preliminarmente va dato atto della tempestività del deposito della

memoria e dei documenti effettuato da Insiel in data 4.5.2026 alle ore 10:20:18, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 55 comma 5 e 119 comma 2 c.p.a., nonché dell'art. 4 all. 2 disp. att. c.p.a., contestata invece dalla ricorrente nella propria memoria dd 5.5.2026 e ribadita nel corso della discussione orale.

12. Ciò premesso, rileva il Collegio che si può prescindere dall'esame delle plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Amministrazione resistente, in quanto il ricorso è infondato.

13. La ricorrente sostiene di aver effettuato in data 13.2.2026 *“il tentativo finale di invio”* della propria offerta sulla piattaforma, la cui interfaccia avrebbe mostrato *“stati ambigui (“In valutazione”, “Da pubblicare”) e non lo stato esplicito “Nessuna risposta inviata”* e che *“continuava pertanto ad operare sulla piattaforma, confidando nell'avvenuta trasmissione”*, apprendendo per la prima volta *“solo in data 9 marzo 2026, in occasione della seduta pubblica di apertura delle buste amministrative”* la mancata ricezione della propria offerta.

13.1 Risulta innanzitutto evidente che, pur avendo ammesso di non aver ricevuto alcun messaggio di conferma dell'avvenuto caricamento della propria offerta sulla piattaforma, ma solamente *messaggi ambigui*, la ricorrente ha lasciato decorrere ben tre settimane senza richiedere qualsivoglia chiarimento alla Stazione appaltante.

E' infatti documentalmente provato, emergendo dalla piana lettura del verbale della predetta seduta pubblica del 9.3.2026, che *“Durante la seduta il rappresentante della società MATRAS LOGISTICA SRL interviene chiedendo chiarimenti in merito alla mancata presenza dell'offerta della propria azienda tra quelle pervenute all'interno della RDO pubblicata sulla piattaforma certificata e Appalti FVG. Il rappresentante dichiara che l'offerta sarebbe stata regolarmente trasmessa tramite la piattaforma. Preso atto della richiesta, il Responsabile Unico del Progetto dispone la*

*temporanea sospensione della seduta al fine di effettuare i necessari accertamenti tecnici. Alle ore 10:45 la seduta riprende. (...) Si comunica al rappresentante dell'Operatore Economico MATRAS LOGISTICA SRL che, a seguito delle verifiche effettuate, non risulta alcuna offerta trasmessa dalla suddetta società attraverso la piattaforma; si chiede quindi al suddetto operatore economico di verificare la ricezione di una comunicazione di avvenuta trasmissione dell'offerta che il sistema invia alla PEC dell'operatore economico al momento dell'invio della risposta, nonché di verificare lo stato della risposta all'interno della sezione "cartelle di gara – RDO", ove sono presenti le colonne "Stato" e "Stato della risposta". Il rappresentante dell'Operatore Economico MATRAS LOGISTICA SRL segnala di non aver ricevuto alcuna comunicazione di conferma dell'avvenuta trasmissione dell'offerta e che l'offerta risulta nello stato "da pubblicare". Si invita pertanto l'Operatore economico MATRAS LOGISTICA SRL a contattare il servizio di supporto tecnico della piattaforma eAppalti FVG per ottenere ulteriori delucidazioni in merito alla mancata trasmissione dell'offerta (...)"*

La natura dei messaggi resi dall'interfaccia e la pacifica mancata ricezione da parte della ricorrente del messaggio pec di conferma, come accaduto invece in occasione della partecipazione a precedenti procedure di aggiudicazione, basate sull'utilizzo della medesima piattaforma informatica eAppalti FVG (doc. 22 parte resistente), avrebbero pertanto imposto, in base alla diligenza richiesta all'operatore economico, una immediata attivazione al fine di ottenere i necessari chiarimenti.

13.2 Va evidenziato che nella medesima data del 9.3.2026 la ricorrente ha trasmesso una pec ad Insiel con allegati tutti i documenti relativi alle buste amministrativa, tecnica ed economica, concernenti la propria offerta, da cui si evince che la sottoscrizione digitale dell'offerta economica è stata apposta il 16.2.2026, diversamente da quanto asserito in ricorso in merito alla presentazione dell'offerta il 13.2.2026 (ove si sostiene infatti che "il tentativo

*finale di invio” dell’offerta sarebbe avvenuto in contemporanea all’intervento della stazione appaltante sulla piattaforma, che, nella prospettazione della ricorrente, ne avrebbe impedito il corretto caricamento).*

Peraltro nel contenuto della medesima pec, è la ricorrente stessa a dichiarare testualmente che *“In data 16/02/26 entro i termini previsti dal disciplinare di gara, la scrivente società ha regolarmente effettuato l’accesso alla piattaforma telematica eAppalti FVG al fine di predisporre e trasmettere la propria offerta”* e di aver appreso *“in sede di apertura delle offerte (...) che la propria offerta non risulta pervenuta alla piattaforma”* (doc. 9 parte resistente).

14. Dalla relazione del Gestore della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) trasmessa il 17.3.2026 con il riepilogo dei Log di sistema riguardanti le operazioni compiute da Matras durante la fase di predisposizione e trasmissione dell’offerta, risulta che:

*- “il fornitore ha effettuato tre tentativi di pubblicazione, rispettivamente in data 10/02/2026 alle ore 13:27:08, in data 10/02/2026 alle ore 13:27:32 e in data 13/02/2026 alle ore 10:11:10, falliti per la presenza di campi obbligatori non compilati;*  
*- in data 13/02/2026, il fornitore ha effettuato l’accesso alla gara alle ore 10:10:34. Alle ore 10:32:38, il buyer ha effettuato una modifica sulla rfq\_114573, proprio mentre il fornitore aveva una sessione attiva e stava operando sulla medesima gara. Il fornitore ha quindi ricevuto un alert alle ore 11:11:10, mentre stava cercando di pubblicare un’altra volta la sua risposta, cliccando sul pulsante “Invia Risposta”. A questo punto, il fornitore ha visualizzato a schermo il seguente messaggio “il Buyer ha apportato delle modifiche al contenuto della negoziazione. E’ comunque possibile procedere con il salvataggio delle informazioni inserite”. Inoltre, il fornitore, a seguito della modifica apportata dal buyer, ha ricevuto una notifica informativa in data 13/02/2026 alle ore 10:33:38. Ricordiamo che l’istanza è configurata in modo tale da far sì che, se non vengono effettuate azioni, la sessione di lavoro rimanga attiva per un’ora;*

- non risultano dall'ultimo tentativo delle ore 11:11:10 altri tentativi di pubblicazione da parte del fornitore, ma solo due salvataggi della propria risposta, rispettivamente in data 16/02/2026 alle ore 11:40:49 e in data 16/02/2026 alle ore 11:41:12”.

Il Gestore ha comunque precisato che “Sulla base di quanto riportato e dalle analisi condotte, non risultano pertanto evidenze di malfunzionamenti della piattaforma dalla data di pubblicazione della procedura fino alla scadenza della stessa”.

Dalla relazione si evince pertanto che c'è stato un intervento sulla piattaforma il 13.2.2026, ma che lo stesso è stato accompagnato da una serie di messaggi che avrebbero dovuto allarmare chi, come la ricorrente, è avvezza alle gare telematiche, espletate peraltro sulla medesima piattaforma eAppalti FVG (*screenshot* riportato a pag. 10 della memoria Insiel dd 4.5.2026), oltre ad essere l'attuale affidataria del servizio *de quo* (determina Insiel dd 7.4.2025, doc. 23 parte resistente).

15. La Relazione del RUP sulla perizia tecnica di parte dd 30.4.2026 ha evidenziato che:

- l'asserita contemporaneità tra l'attività dell'operatore Matras sulla piattaforma e quella della stazione appaltante il 13.2.2026 è stata esclusa dalla relazione del Gestore Jaggaer, ove è precisato che “l'operazione n. 1 compiuta dall'Operatore Economico, avviene alle ore 11:11:10, mentre l'operazione n. 2, effettuata dalla Stazione appaltante, è delle ore 10:32:38. Le due operazioni non avvengono pertanto 'nello stesso momento', ma a 38 minuti di distanza”

- “l'evento è stato gestito dalla piattaforma attraverso un messaggio visualizzato a schermo” dal contenuto “Il Buyer ha apportato delle modifiche al contenuto della negoziazione. E' comunque possibile procedere con il salvataggio delle informazioni inserite”, e comunque “le istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte del Portale Acquisti eAppalti FVG, a pag. 11 riportano chiaramente che Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna 'Stato della risposta', l'avvenuta trasmissione della

*propria risposta all'evento (stato della risposta: 'Trasmessa')';*

- dalle dichiarazioni dell'operatore riportate al par. 7.1 della perizia di parte, secondo cui *“Lo stato dell'offerta nelle RDO a noi riservate mostra in 'Stato' 'in valutazione' (interpretato come inviata e in fase di valutazione) e 'Da pubblicare' (in attesa di responso) (...) non essendo riportata 'nessuna risposta inviata' si ipotizzava che la nostra risposta fosse stata inviata”,* si evince *“che l'Operatore non distingue lo stato della procedura di gara dallo stato della risposta”,* poiché *“il mancato invio dell'offerta era riconoscibile consultando lo stato della risposta come riportato nelle istruzioni operative (pag. 11)”* mentre *“gli stati relativi alla RDO sono invece riferiti alla procedura di gara e sono visibili sulla piattaforma eAppalti in una colonna differente (Colonna “Stato”) da quella che riporta lo stato della risposta”.*

16. Risulta pertanto documentalmente provato che il mancato caricamento dell'offerta sulla piattaforma è addebitabile al comportamento tenuto dalla ricorrente, che con evidenza non è risultato conforme alla diligenza che deve connotare l'attività dell'operatore economico che partecipa ad una gara su piattaforma telematica, il cui funzionamento risulta ben noto alla stessa.

16.1 Sul punto assume rilievo il generale principio di autoresponsabilità secondo cui ciascun concorrente *“sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione”* (Ad Plen n. 9/2014).

Con specifico riferimento alle gare telematiche, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dell'Amministrazione, che il Collegio condivide, è stato evidenziato che, in virtù di detto principio, *“il caricamento tempestivo della documentazione sulla piattaforma telematica costituisce prestazione doverosa rientrante nella categoria delle obbligazioni di risultato, rispetto alle quali la parte obbligata può considerarsi adempiente solo eseguendo oggettivamente la prestazione a cui è tenuta (consistente nella specie nel caricamento dei documenti richiesti nel sistema informatico*

*a ciò dedicato) e può liberarsi dalle conseguenze giuridiche del ritardo soltanto provando che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile' (arg. ex art. 1218 cod. civ.)"* (Tar Lazio sez I, 4.7.2025 n. 13209), prova che nel caso di specie non è stata fornita.

17. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

18. Dal rigetto della domanda di annullamento consegue il rigetto della domanda di risarcimento, peraltro formulata in termini generici e non supportata da alcun elemento di prova.

19. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di Insiel s.p.a. nella misura indicata in dispositivo.

20. Va inoltre rilevato che l'Amministrazione intimata ha chiesto la condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 comma 1 c.p.a. e art. 96 comma 3 c.p.c..

Dispone l'art. 26 comma 1 c.p.a. che il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

Detta previsione *"replica, con maggiore precisione quanto a presupposti e quantificazione, l'analoga disposizione contenuta nell'art. 96 comma 3 c.p.c."* (Cons St sez V, 22.9.2023 n. 8487).

La Corte costituzionale ha evidenziato che le predette disposizioni, contenenti la disciplina delle spese di lite in sistemi processuali distinti, *"seppur declinate con alcune varianti, hanno una matrice comune: il contrasto dell'abuso del processo, sanzionato, in particolare, con la condanna della parte soccombente a favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata dal giudice. Questa obbligazione, che si affianca al regime del risarcimento del danno da lite temeraria, ha natura sanzionatoria dell'abuso del*

*processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa (sentenza n. 152 del 2016)” (Corte cost 6.6.2019 n. 139).*

Nel caso di specie, sebbene il ricorso sia infondato, il Collegio ritiene di escludere che esso sconfini nel terreno della infondatezza “*manifesta*” nella connotazione idonea ad integrare un abuso del processo.

Pertanto la domanda di condanna ai sensi dell’art. 26 comma 1 c.p.a. e 96 comma 3 c.p.c. è respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore di Insiel s.p.a., che liquida nell’importo di € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Rigetta la domanda di condanna ex art. 26 comma 1 c.p.a. e art. 96 comma 3 c.p.c..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:

Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente

Daniele Busico, Primo Referendario

Claudia Micelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Claudia Micelli**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Modica de Mohac di Grisi'**

## IL SEGRETARIO